



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

69ª Seduta pubblica – Martedì 2 agosto 2022

Deliberazione legislativa n. 21

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI CESTARO, FINCO, MICHIELETTO E SPONDA RELATIVA A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO””.
(Progetto di legge n. 140)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Cestaro, Finco, Michieletto e Sponda relativa a “*Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”*”;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giovanni PUPPATO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto, con la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, definisce i presupposti normativi necessari per regolamentare, nell'ambito di una razionale programmazione del territorio, il prelievo venatorio. Compete alla Regione infatti la pianificazione faunistico venatoria di tutto il territorio agro-silvo-pastorale, nella piena osservanza dei principi e dei vincoli stabiliti dalla legge dello stato 11 febbraio 1992, n. 157.

Tale programmazione regionale ha di recente trovato una nuova attuazione, proprio con il piano faunistico venatorio approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 ed operativo per il periodo 2022-2027, attraverso cui è stato possibile attivare un percorso di valutazione e approfondimento orientato all'innovazione e ottemperare al contempo alle prescrizioni di carattere ambientale e agli aspetti di confronto con i diversi soggetti portatori di interesse.

Di particolare importanza è quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che, nell'ottica di tutelare in particolare l'attività agricola, espressamente stabilisce: “L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. (...)”.

La disposizione statale offre quindi già una tutela che tuttavia, in considerazione anche dell'evolversi delle tecniche di coltivazione, appare non sufficiente a preservare l'attività agricola in particolari tipologie di coltivazioni da ulteriori danni che possono colpire l'azienda.

Allo scopo di offrire una difesa ulteriore ed efficace per gli agricoltori, ai terreni di loro proprietà e ai beni aziendali, e in considerazione soprattutto della realtà agronomica che contraddistingue la Regione del Veneto, si rende opportuno prevedere l'introduzione all'interno della legge regionale 50/1993, di una specifica previsione normativa (comma 3 bis dell'articolo 27 della legge, con correlata disposizione sanzionatoria) a beneficio degli impianti di irrigazione cosiddetti "a vista", non interrati, tecnicamente definiti "impianti di irrigazione a goccia sopra terra, con ali gocciolanti" installati lungo i filari dei vigneti e degli uliveti, atteso che i frutteti specializzati trovano già una tutela integrale, ex articolo 15, comma 7, legge 157/1992. L'intento consiste nell'evitare che nel corso dell'attività venatoria, possano verificarsi casi di foratura delle tubature dei predetti impianti di irrigazione che rappresentano beni aziendali a causa dell'utilizzo delle armi da sparo, impedendone giustappunto l'utilizzo quando ci si trova sia all'interno della coltivazione oggetto di tutela come sopra definito, che all'esterno. In quest'ultimo caso, solamente qualora si spari da una distanza inferiore a 50 metri in direzione del fondo attrezzato con impianto di irrigazione.

È quindi questo un progetto di legge volto ad immettere nella disciplina faunistica venatoria e più in generale nell'ordinamento regionale, un ulteriore elemento a tutela degli investimenti nelle infrastrutture presenti nel territorio, salvaguardando così l'attività imprenditoriale esercitata dai proprietari o conduttori del fondo. Detto altrimenti uno strumento normativo annoverabile fra le disposizioni che costituiscono forme di temperamento fra esercizio dell'attività venatoria e salvaguardia dell'esercizio dell'attività agricola.

In sede di esame, anche in esito a quanto emerso nel corso delle audizioni effettuate dalla Terza Commissione con le organizzazioni professionali, le associazioni ambientaliste e quelle venatorie, è stata apportata una modifica, con conseguente introduzione del comma 3 ter all'articolo 27, volta ad escludere dal campo di applicazione della norma introdotta con il comma 3 bis, ed unicamente con riferimento allo sparo con fucile a canna rigata, due categorie di interventi:

- le operazioni di controllo della fauna selvatica, di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 50 del 1993, che non configurano esercizio di attività venatoria, bensì disciplinano un'attività funzionale alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;*

- le operazioni di prelievo venatorio in regime di selezione, ovvero una tipologia di prelievo venatorio fortemente disciplinata, relativa ad uno specifico ambito territoriale, atteso che riguarda la zona faunistica delle alpi ed è soggetta a calendari venatori integrativi della Giunta regionale, salvo che per la Provincia di Belluno, dove opera la Provincia e caratterizzata sia sotto il profilo delle specie che ne sono oggetto (gli ungulati: quali, cervi, daini, camosci, mufloni,) sia sotto il profilo della sua regolamentazione, atteso che presuppone la definizione di piani di abbattimento, strutturati dal punto di vista numerico, per specie e per singolo territorio, anche con riferimento al genere ed alle classi di età dei capi interessati e prelevabili.*

Si è altresì disposto che il divieto, introdotto dal comma 3 bis dell'articolo 27 non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.

Completano l'articolato le disposizioni tecniche in ordine alla clausola di neutralità finanziaria e alla disciplina di entrata in vigore.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 28 luglio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 140 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto con delega Pan, Dolfi, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet con delega Gerolametto, Centenaro, Bisaglia con delega Giacomini).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini con delega Formaggio).”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Cristina GUARDA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

devo dire che su questo progetto di legge della collega Cestaro la mia posizione iniziale era di sostanziale interesse. In effetti, l'interesse permane, tanto che ho presentato due emendamenti di carattere sostanziale già anticipativi nel corso dell'istruttoria in commissione.

Il progetto di legge, come depositato, prevedeva, e ancora oggi prevede, l'inserimento del divieto di sparo in vigneti ed uliveti con impianto d'irrigazione a vista. Si tratta di una proposta di disposizione che, come evidenziato nella relazione ed emerso nel corso dell'istruttoria in terza commissione, ha la funzione di introdurre un elemento a tutela degli investimenti nelle infrastrutture presenti nel territorio, salvaguardando così l'attività imprenditoriale esercitata dai proprietari o conduttori del fondo. Detto altrimenti: uno strumento normativo annoverabile fra le disposizioni che costituiscono forme di conciliazione fra esercizio dell'attività venatoria e salvaguardia dell'esercizio dell'attività agricola, con l'obiettivo di ridurre il peso dei costi e del lavoro di dover, ogni anno, sostituire uno o più filari di tubazioni rovinati dagli spari. Una perdita di soldi e di tempo, per gli agricoltori, senza potersi rivalere su nessuno, perché si scopre il danno troppo tardi.

Una conciliazione che - per quel che mi riguarda - si sostanzia esattamente nella volontà del legislatore regionale di introdurre un limite, attraverso il divieto, a quanto è stato finora concesso ai cacciatori, e pertanto la disposizione introdotta con il comma 3 bis non può che trovarmi, di base, assolutamente d'accordo, specie perché introduce delle tutele a valere degli strumenti di produzione dell'imprenditore agricolo.

Su questo aspetto, tuttavia, ritengo che bisognerebbe allargare il campo soggettivo di applicazione dell'introducendo divieto, considerando, in sostanza, non solo le due tipologie di coltivazione ma anche le restanti, a quelle comunque accomunate dall'impiego della specifica tecnica produttiva (con impianto di irrigazione a goccia non interrati). In sostanza, con l'emendamento sostitutivo dell'introducendo comma 3 bis contempero l'esigenza a che il divieto poggi su un riferimento oggettivo – appunto la tecnica produttiva - in modo da mantenere un aggancio alla realtà concreta e fattuale che ne ha determinato la proposta, e cioè prevenire i possibili danni determinati dall'attività venatoria, con l'esigenza di coprire un più ampio numero di attività produttive e non solo quelle adibite alle specifiche e limitate produzioni richiamate dal progetto di disposizione, e cioè vigneti e uliveti.

Penso che sia un impegno non gravoso verso cui dovremmo spingerci a tutela di tutte le produzioni agricole. In questo senso ho ritenuto altresì necessario, con il medesimo emendamento, aumentare la distanza al di sotto della quale la direzione dello sparo è vietata, portandola da 50 a 70 metri.

Per quanto riguarda, di contro, la disposizione di cui al comma 3 ter, successivamente introdotta tramite emendamento di maggioranza, pur non condividendola ho appreso dell'esigenza tecnica di escludere dal divieto lo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 17; molto difficilmente, invece, riuscirei a trovare la razionalità della ulteriore previsione che esclude l'applicazione del divieto nel caso in cui i proprietari non abbiano delimitato i terreni con apposite tabelle secondo le indicazioni della Giunta regionale.

Trovo ingiustificato e inopportuno questo ulteriore ed evidente, perché di questo si tratta, appesantimento a carico dei cittadini e vorrei ricordare che l'art. 21, comma 1, lett. f) della legge n. 157 del 1992 prevede il divieto di "sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale"; ora, non mi pare proprio che sulle case si richieda, ai fini dell'applicabilità del divieto, di fare una delimitazione, peraltro tramite tabelle, avvertendo che esiste il divieto di non sparare; per far comprendere l'assurda richiesta introdotta dal comma 3 ter, vorrei far notare che l'art. 21 della legge n. 157 del 1992, quando parla di delimitazione di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale non parla affatto di TABELLE, ma, puramente e semplicemente, di delimitazione. Ritengo pertanto questa richiesta un aggravio del tutto ingiustificato e pertanto lo ribadirò dopo, quando affronteremo lo specifico emendamento, e ne chiedo, tramite un emendamento modificativo, l'espunzione dal testo, ovvero, tramite altro emendamento, che ho depositato stamane, chiedo che la scelta di derogare al divieto sia direttamente rimessa ai proprietari.

Questo perché non è possibile che una norma che giustamente cerca di ridurre il carico di costi per sistemare dei danni subiti dall'agricoltore, aggravi di costi e doveri la persona danneggiata.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento la proposta di legge composta di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 13

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 13

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 14

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 14

Art. 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 14

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.

3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 35 è aggiunta la seguente:

“e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 27;”.

Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 31
Astenuti	n. 14

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE

f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	6
Art. 2 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	6
Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria.	6
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	6
Art. 5 - Entrata in vigore.....	6